

CONTENZIOSO

L'inammissibilità del ricorso per carente indicazione dei motivi

di Luigi Ferrajoli

Con la [sentenza n. 10524 depositata il 28 aprile 2017](#), la Quinta sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che solo l'assoluta mancanza o incertezza dei motivi di ricorso ne determina l'**inammissibilità** ex [articolo 18, commi 2, lett. e\), e 4, del D.Lgs. 546/1992](#); non incorre quindi in detta sanzione l'**enunciazione sintetica del motivo** che non raggiunge un particolare livello di specificità purché si presenti tale da consentire l'**individuazione del nucleo** della censura rivolta all'atto impugnato.

Nel caso in esame, a seguito di un'**indagine finanziaria** effettuata su rapporti intrattenuiti da un contribuente con alcune banche italiane, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato due avvisi di accertamento **recuperando a tassazione redditi diversi**, ex [articolo 81 del D.P.R. 917/1986](#), ritenendo alcune movimentazioni bancarie (accrediti) provenienti da banche estere non "*compatibili con la complessiva capacità contributiva del contribuente*", sicché i relativi importi erano stati appunto qualificati come "redditi diversi".

Impugnati i due anzidetti avvisi di accertamento, la CTP competente aveva rideterminato il maggior reddito imponibile **accogliendo**, solo **parzialmente**, il presentato ricorso, per cui il contribuente medesimo aveva proposto appello innanzi alla CTR che, tuttavia, ne aveva dichiarato la **nullità** ritenendo la **narrazione lacunosa in fatto e diritto**, atteso che, dalla lettura del ricorso stesso, non si evincevano le **ragioni della legittimità dei comportamenti finanziari e l'illegittimità dell'attività accertativa** dell'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente aveva quindi proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra gli altri vizi, l'**error in procedendo** per violazione degli [articoli 18, comma 2, lett. e\) e comma 4 del D.Lgs. 546/1992](#), in relazione all'[articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4](#), poiché la **CTR aveva erroneamente dichiarato la nullità** del ricorso introttivo, con conseguente sua inammissibilità, in ragione di un'asserita **mancata indicazione** nel ricorso medesimo dei **motivi di impugnazione avverso gli avvisi di accertamento de quibus**.

A detta del ricorrente, il ricorso sarebbe stato inammissibile solo se fosse **mancata** ovvero assolutamente **incerta** l'indicazione dei motivi di censura dell'atto impositivo impugnato, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.

Il ricorrente aveva, infatti, evidenziato che nell'atto di appello risultavano chiaramente evincibili le **ragioni di fatto e diritto** per le quali lo stesso aveva chiesto al giudice tributario l'annullamento dei suddetti avvisi di accertamento.

Analizzato il ricorso, la Cassazione ha ritenuto **fondato la dogliananza** mossa dal contribuente e non corretta l'interpretazione offerta dalla CTR relativa alla nullità del ricorso introduttivo del giudizio, frutto dell'accoglimento dell'eccezione proposta dall'Ufficio aente ad oggetto la **mancanza o l'assoluta incertezza dell'indicazione dei motivi**.

Invero, menzionando una recente pronuncia ([Cass. n. 25756/2014](#)), la Suprema Corte ha rammentato che *“il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio circoscritto alla verifica della legittimità della presa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed aente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado”*, sicché *“ai fini della enunciazione dei motivi previsti a pena inammissibilità del ricorso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 2, lett. e), è sufficiente una enunciazione anche sommaria dei motivi stessi”*.

Invero - ha specificato la Cassazione - **“la sanzione dell'inammissibilità è connessa alla mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza”**, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando *“l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato”*.

Nel caso in esame, sebbene in maniera sintetica, il contribuente aveva evidenziato le ragioni del ricorso evincibili, tra l'altro, nel fatto che le operazioni addebitate fossero da ritenere, invece, **“pienamente giustificate”**.

Alla luce di tali assunti, la Cassazione ha quindi **accolto il sospetto motivo** di ricorso ritenendo assorbiti gli altri e **cassato la sentenza impugnata** rinviandola ad altra sezione della CTR per provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Master di specializzazione
TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0
CON LUIGI FERRAJOLI
[Scopri le sedi in programmazione >](#)